



**N. 2085-C**

*Relazione orale*

*Relatori* LUIGI MARINO e TOMASELLI

**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

**Comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2017**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

**presentato dal Ministro dello sviluppo economico  
di concerto con il Ministro della salute  
con il Ministro dell'economia e delle finanze  
e con il Ministro della giustizia**

*(V. Stampato Camera n. 3012)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015*

*(V. Stampato 2085)*

*modificato dal Senato della Repubblica il 3 maggio 2017*

*(V. Stampato Camera n. 3012-B)*

*nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 29 giugno 2017*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 giugno 2017*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*

---

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

MUCCHETTI, BUEMI, FUCKSIA, CASTALDI, CAMPANELLA

#### Respinto

*Al comma 25, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«0a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia possono essere disdette, senza penalità, entro sessanta giorni dal loro tacito rinnovo"».

Conseguentemente, nell'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:», sono sostituite dalle seguenti: «, sono apportate le seguenti modifiche:», e, dopo il comma 0a), sono inserite le seguenti parole: «a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

#### 1.2

CONSIGLIO

#### Respinto

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato, con un preavviso di 30 giorni, della loro scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

**1.3 (testo 2)**

MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, che devono avere obbligatoriamente scadenza annuale, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

---

**1.4**

CONSIGLIO

**Respinto**

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

---

**1.5**

PUGLIA

**Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1-bis, respinto per la parte restante**

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza».

**1.6**

PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito

della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo a quelli già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa applicata ai predetti soggetti a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

## 1.7

PUGLIA

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo rispetto ad altri già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

## 1.8

PUGLIA

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo rispetto ad altri già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto

dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

## 1.9

PUGLIA

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Ferma restando la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere in sede di rinnovo, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione della norma comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni che precedono.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

**1.10**

PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Fermo restando la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

**1.11**

DI BIAGIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

Autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Sistemi efficienti di utenza da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Reti energetiche private, Sistemi di distribuzione chiusi di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento.

1. Dopo il comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

"2-bis Nei casi di auto produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, si definisce auto produttore la persona fisica o giuridica, che, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, utilizzi, anche a fini di mobilità elettrica, l'energia in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio ovvero per uso di persone e/o pluralità e/o gruppi di persone fisiche e giuridiche, residenti e/o operanti in sito, destinatarie di programmi di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni, i cui apparati di consumo siano connessi, per il tramite di una rete privata senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto di produzione. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi."

2. L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete privata senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati per il consumo, anche a fini di mobilità elettrica, di persone e/o pluralità e/o gruppi di persone fisiche e giuridiche, utilizzatori finali residenti e/o operanti in siti, quali ad esempio condomini, supercondomini, centri residenziali, centri commerciali, consorzi, distretti artigianali, industriali, agricoli, agro industriali, del ter-

ziario e dei servizi, destinatari di programmi di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni realizzati da ESCo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni certificate UNI CEI 11352. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi."

3. Il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, è modificato come segue:

"5. I sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonti rinnovabili e/ o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, sono le reti elettriche private, anche a fini di mobilità elettrica, senza obbligo di connessione di terzi, comprese le reti interne d'utenza alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili e/ o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

Alle altre reti elettriche private si applicano i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali."

4. Dopo il comma 5, dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 93 del 2011 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. L'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, l'articolo 33, comma 5, della Legge n. 99 del 2009, il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2010, n. 305, l'articolo 24, decreto-legge n. 91 del 2014 convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2015 convertito in legge n. 21 del 2016, l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 244 del 2016, sono abrogati".»

**1.12**

PELINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».*

---

**1.13**

PELINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».*

---

**1.14**

CASTALDI, GIROTTO

**Respinto**

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni"».

## 1.15

CASTALDI, GIROTTO

### Respinto

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione."».

**1.16**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

*Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:*

«45-bis. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilite al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso."».

**1.17**

PELINO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 46.*

**1.18**

MUCCHETTI, BUEMI

**Respinto**

*Al comma 60, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica», inserire le seguenti: «o che non abbiano scelto il proprio fornitore», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come previsto dai successivi commi da 61 a 66, garantendo che l'assegnazione dei clienti e delle imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore avvenga applicando il criterio del prezzo unitario minimo delle forniture e che nessun fornitore possa comunque detenere una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti finali domestici; tale criterio di assegnazione e tale quota massima di mercato si applicano anche nella definizione delle misure di cui al comma 68».*

---

**1.19**

DI BIAGIO

**Ritirato**

*Al comma 60, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i clienti che entro la data di cui al primo periodo del presente comma non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura sul mercato libero, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, anche mediante misure di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 1° giugno 2011, le disposizioni per l'erogazione del servizio di continuità della fornitura attraverso meccanismi competitivi da definirsi con il decreto di cui al comma 67».*

---

**1.20**DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 66, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».*

---

**1.21**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 67, dopo le parole: «di cui al comma 66», inserire le seguenti:  
«previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**1.22**

FUCKSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 152, inserire il seguente:*

«152-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4."».

---

**1.23**

FUCKSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 152, inserire il seguente:*

«152-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza."».

---

**1.24**

FUCKSIA

**Respinto**

*Il comma 153, è sostituito dai seguenti:*

«153. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

153-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 e quando le loro strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 3 anni e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

153-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

Conseguentemente ai commi 154, 155, 156, ovunque ricorrono, le parole «comma 153» sono sostituite con le seguenti: «comma 153-bis».

---

**1.25**

GIROTTI, CASTALDI

**Respinto**

*Al comma 153, primo periodo, sostituire le parole da: «che prestano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario, siano iscritti all'Albo degli odontoiatri».*

---

**1.26**

CASTALDI, GIROTTI

**Respinto**

*Al comma 153, secondo periodo, sostituire le parole: «L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito» con le seguenti: «L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, nonché».*

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente disposizione, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183».

---

**1.27**

CASTALDI, GIROTTO

**Respinto**

*Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» premettere le seguenti: «da almeno cinque anni».*

---

**1.28**

CASTALDI, GIROTTO

**Respinto**

*Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» premettere le seguenti: «da almeno tre anni».*

---

**1.29**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

**Respinto**

*Al comma 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto».*

---

**1.30**

VILLARI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 153, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 66, comma 2, alinea b-bis), della legge 18 giugno 2009, n. 69, la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "cinque"».*

---

**1.31**

LANGELLA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 192 è aggiunto il seguente:*

«192-bis. Al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 15 sono soppressi.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni, precedentemente assegnate al soppresso Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi spettano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso delle proprie funzioni istituisce una procedura di consultazione, senza alcun onere a carico dello Stato, con le Associazioni rappresentative dell'Autotrasporto di merci per conto terzi, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro».

---